Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 16 febbraio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 23 ottobre 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1972 registro n. 37 Difesa, foglio n. 96

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

PARODI Luigi Mario, nato il 5 novembre 1918 a Cornigliano Ligure (Genova). — Già partigiano combattente delle formazioni G.A.P. di Genova, braccato dalla polizia avversaria, raggiungeva le formazioni operanti in montagna dove si distingueva per audacia e coraggio in numerose azioni nonchè per impegno nell'organizzazione del suo reparto. Riusciva più volte a sfuggire alle insidie del nemico finchè, durante una difficile missione veniva affrontato coll'inganno da due nemici travestiti da partigiani che lo investivano con raffiche di mitra Benchè ferito tentava un'ultima reazione finchè colpito a morte sacrificava la sua giovane esistenza per la causa della libertà. — Piandifieno di Ne (Genova), 16 dicembre 1944.

PIRAZZOLI Bruno, nato il 3 giugno 1918 a Imola (Bologna). — Comandante partigiano ardito e generoso, asserragliato in una casa con alcuni uomini della propria formazione nel corso di un duro scontro contro preponderanti forze nemiche appoggiate da mortai ed artiglieria, dopo essersi prodigato instancabilmente ad incitare coll'esempio alla resistenza, si lanciava da solo allo scoperto contro un ultimo assalto dell'avversario che attirava su di sè consentendo lo sganciamento degli altri. Colpito a morte offriva così la sua giovane vita per la libertà della Patria. — Purocelo (Emilia Romagna), 12 ottobre 1944.

PREVIATI Angelo, nato il 13 febbraio 1896 in Berra (Ferrara). — Animato da elevati sentimenti patriottici, entrava allo armistizio nella Resistenza ed organizzava i primi locali nuclei partigiani. Divenuto comandante di formazione per le sue spiccate doti di mente e di cuore, guidava con perizia e capacità i suoi gregari in frequenti ardite azioni contri i mezzi di traghettamento avversari che operavano lungo il Po, spesso affondandoli con tutto il carico. Catturato e sottoposto ad atroci torture, nulla svelava che potesse nuocere alla causa partigiana. Il nemico indispettito dal suo fiero contegno, barbaramente lo trucidava. Berra (Codigoro - Ferrara), 30 dicembre 1944.

SETTI Anarsoch, nato il 15 settembre 1912 a Carpi (Modena). — Partigiano combattente, partecipava, durante lunghi mesi di aspra lotta, a numerose azioni e colpi di mano dimostrando coraggio e capacità. Incaricato, unitamente ad altro volontario, di scortare alcuni prigionieri nemici, veniva a contatto con una forte pattuglia avversaria. Impossibilitato a ripiegare e rifiutata l'intimazione di resa, affrontava audacemente il nemico finchè, colpito da una raffica, immolava la sua vita per la causa della libertà. — Sozzigalli di Soliera (Modena), 3 marzo 1945.

ZORZ Narciso, nato l'8 gennaio 1925 a Oderzo (Treviso). — Valoroso combattente, entrava tra i primi nelle file partigiane distinguendosi in numerose azioni per coraggio e sprezzo del pericolo. Arrestato e torturato dal nemico, rifiutava ostinatamente di rivelare quanto a sua conoscenza circa il movimento partigiano finchè l'avversario irritato dal suo silenzio e dal suo contegno sprezzante e sereno, lo trucidava barbaramente. — Zona di Oderzo - Treviso, 8 settembre 1943 - 30 settembre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

FALASCA Stelio, nato il 14 gennaio 1926 a Chieti. — Entrava tra i primi nella resistenza, svolgendo abilmente il rischioso incarico di portaordini in zona strettamente vigilata dal nemico. Catturato su delazione, piuttosto che cedere ad atroci torture ed a minacce di rappresaglia sulla sua famiglia, affrontava fieramente il plotone di esecuzione e cadeva sotto il piombo nemico per la libertà della Patria. — Zona di guerra (Pineta di Pescara), 9 settembre 1943 - 11 febbraio 1944.

MONNET Luigi, nato il 21 maggio 1920 in Angrogna (Torino). — Combattente valoroso partecipava a numerose azioni sempre distinguendosi. Ferito gravemente nel corso di una rischiosa azione, ancora convalescente ritornava alla sua formazione. Incaricato di recapitare un messaggio ad un distaccamente partigiano operante in zona nemica, veniva catturato seviziato e fucilato. — Pinerolo - Ponte Chisone, 10 marzo 1945.

SASSO Leone, nato il 6 gennaio 1894 a Cison di Valmarino (Treviso). — Benchè attempato e provato dai disagi della vita, non esitò ad entrare, insieme a due suoi giovani figli, nella Resistenza per combattere l'oppressore. Catturato su delazione con altri cinque commilitoni ed il proprio comandante e pur sottoposto ad atroci torture nulla svelò che potesse nuocere alla causa partigiana. Condannato a morte per fucilazione cadeva gridando « viva l'Italia ». — Pieve di Soligo (Treviso), 26 gennaio 1945.

CROCI

GUERRATO Luigi, nato il 22 novembre 1917 in Palermo. — Fervente patriota, spese le sue più belle energie per la lotta clandestina. Nel giorno dell'insurrezione finale, battendosi da prode, immolò la sua vita per la libertà della Patria. — Noventa di Piave (Venezia), ottobre 1943 - 26 aprile 1945.

VIDA Galliano, nato il 3 marzo 1897 in Udine. — Entrato tra i primi nella resistenza, si distingueva per le sue doti di coraggio, capacità e spirito di dedizione al dovere. Nel corso di un duro scontro con forze avversarie, battendosi da prode riusciva ad uccidere due soldati nemici finchè, colpito mortalmente, cadeva per gli alti ideali di libertà. — Aviano, 3 settembre 1944.

(235)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1972, n. 979.

Istituzione di una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'istituto tecnico industriale « E. Fermi » di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto tecnico industriale « E. Fermi » di Perugia, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico;

Visto il regolamento della scuola, il programma di insegnamento, i relativi orari e le modalità d'esame;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'istituto tecnico industriale « E. Fermi » di Perugia, è autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto e firmati, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1972

LEONE

GASPARI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 74. — VALENTINI

Regolamento della scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico.

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La scuola per odontotecnici, istituita presso l'istituto industriale « Enrico Fermi » di Perugia, ha lo scopo di impartire l'insegnamento teorico e pratico della odontotecnica, diretto ad una compiuta e razionale preparazione per l'esercizio dell'arte ausiliaria e della professione sanitaria di odontotecnico, in conformità al profilo professionale predisposto e pubblicato dal Ministero della pubblica istruzione.

Tali insegnamenti vengono impartiti attraverso un corso a formazione integrale.

Le licenze rilasciate dalla scuola sono valide ai sensi e per gli effetti degli articoli 99 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 2.

La scuola ha sede in Perugia, in locali idonei appositamente forniti dall'istituto « Enrico Fermi ».

Art. 3.

La scuola è dotata di autonomia amministrativa.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto delibera sulle nomine del personale della scuola, sulle retribuzioni ad esse spettanti, sull'ordinamento della scuola stessa e sui programmi dettagliati nonchè su tutte le questioni di ordinaria amministrazione.

Art. 5.

L'istituto industriale « Enrico Fermi » provvede a fornire alla scuola:

locali sufficienti ed idonei allo svolgimento delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche presso la sua sede;

materiali, strumenti e mezzi per le esperienze durante le lezioni e per le esercitazioni nei laboratori;

personale dirigente, insegnante, di segreteria e di servizio e custodia;

quanto altro possa occorrere al regolare ed efficace funzionamento della scuola.

Art. 6.

L'importo delle tasse di iscrizione, di frequenza, di laboratorio, di licenza, sarà stabilito anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 7.

A capo dell'istituto professionale è il presiede dell'istituto « Fermi ».

A capo della scuola per odontotecnici è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola stessa.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnante di materie tecniche munito di laurea specifica (medicina, preferibilmente con specializzazione in odontoiatria).

Il direttore convoca, quando lo ritenga opportuno gli insegnanti per impartire direttive e trattare questioni inerenti allo insegnamento ed alla disciplina; redige annualmente la relazione finale sull'andamento della scuola e la sottopone al preside dell'istituto « Enrico Fermi » il quale ne curerà l'inoltro al Ministero della sanità. Egli inoltre propone al preside tutti i provvedimenti che interessino il funzionamento della scuola con particolare riferimento alle esigenze di carattere tecnico, adotta i provvedimenti più urgenti salvo a riferire al preside dell'istituto.

Art. 8.

La nomina del personale insegnante e tecnico della scuola è disposta con deliberazione del consiglio di amministrazione su proposta del preside dell'istituto.

Art. 9.

I servizi di segreteria vengono svolti dalla segreteria dello istituto « Fermi ».

CAPITOLO II

DELLA AMMISSIONE ALLA SCUOLA PER ODONTOTECNICI

Art. 10.

Al primo anno del corso a formazione integrale possono essere ammessi, su domanda, gli allievi di età non inferiore agli anni 14 muniti della licenza di scuola media inferiore, di scuola di avviamento o di titolo equipollente.

Gli aspiranti al corso, che abbiano compiuto gli studi allo estero, dovranno presentare titoli equipollenti a quelli sopra indicati. Essi dovranno inoltre superare un esame preliminare tendente ad accertare che essi abbiano sufficiente conoscenza della lingua italiana.

In ogni caso l'ammissione al corso è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicotecnico nonchè alla disponibilità di posti, il cui numero viene fissato di anno in anno nel piano di attività dell'istituto stesso e comunque non superiore a 35 per classe.

Art. 11.

Le domande di iscrizione, in carta legale e indirizzate al preside dell'istituto, dovranno essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno.

In esse l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

la sua residenza e il suo eventuale recapito agli effetti scolastici;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso del requisito di buona condotta;

la sua cittadinanza;

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

di essere in possesso del titolo di studio richiesto.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento delle tasse di iscrizione e dei contributi vari.

Superati positivamente gli accertamenti di carattere sanitario e psicoattitudinale, l'aspirante al corso dovrà presentare, sotto pena di decadenza dell'ammissione stessa, ed entro i limiti di tempo fissati dall'istituto, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva;

b) certificato di cittadinanza;

c) certificato degli studi compiuti;

d) fotografia in duplice copia.

Il certificato di cui alla lettera *b*) deve essere in data non anteriore a tre mesi a quella della scadenza del termine per la iscrizione.

Art. 12.

Il direttore ha facoltà, in qualsiasi momento, di far sottoporre l'allievo a visita medica, e, ove risultasse affetto di infermità, di proporre al preside l'allontanamento temporaneo o definitivo dalla scuola.

La decisione del preside è inappellabile.

Art. 13.

Sulle domande di ammissione decide insindacabilmente il preside dell'istituto.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto promotore potrà rinunciare a tenere i corsi di insegnamento qualora il numero degli iscritti fosse inferiore a 15.

Questa decisione deve essere comunicata agli iscritti non più tardi del 20 ottobre.

Art. 14.

Gli allievi sono tenuti a versare su appositi c/c postali le tasse e i contributi di cui al precedente art. 6, con le modalità all'uopo stabilite.

La iscrizione ai corsi successivi a quello di ammissione, riservata ai promossi e ai ripetenti con le limitazioni di cui al successivo art. 20, avverrà su domanda dell'allievo. Alla domanda stessa, che dovrà essere compilata in carta legale, dovrà essere allegata la ricevuta dell'effettuato versamento delle tasse di frequenza è di laboratorio.

Art. 15.

E' in facoltà del consiglio di amministrazione dell'istituto erogare premi e concedere esenzioni totali o parziali del pagamento dei contributi di laboratorio ad allievi che dimostrino particolari attitudini ed abilità in questa disciplina, che siano particolarmente diligenti e che appartengano a famiglie bisognose.

Nei casi previsti dalla legge gli interessati possono fruire inoltre degli esoneri delle tasse scolastiche.

La documentazione dovrà pervenire alla Direzione dell'istituto « Fermi » all'atto della domanda di ammissione ai corsi. Decade dai premi chi si rende immeritevole degli stessi o per cattivo profitto o per non esemplare comportamento ed incorre nelle punizioni di cui all'art. 25.

CAPITOLO III

DELL'INSEGNAMENTO

Art. 16.

Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche.

L'allievo che risulta essere stato assente a più di un terzo delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche complessivamente considerate, non potrà essere ammesso allo scrutinio finale, ferme restando in ogni caso le altre limitazioni previste dalle disposizioni vigenti in proposito per gli istituti professionali di Stato.

Art. 17.

L'anno di attività ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Dall'inizio delle lezioni verrà dato preventivo pubblico avviso con manifesto affisso all'albo dell'istituto, ed eventualmente con altri mezzi di pubblicità ove ciò sia ritenuto opportuno dal preside dell'istituto medesimo; le lezioni stesse si svolgeranno di norma nel periodo dal 1° ottobre al 15 giugno dello anno successivo secondo il calendario scolastico fissato per l'istituto. Salve variazioni e disposizioni che di anno in anno indicherà il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 18.

La durata normale del corso a formazione integrale sarà di quattro anni. Potrà essere seguito da un quinto anno per il completamento della maturità per l'ammissione agli istituti e facoltà universitarie.

All'insegnamento teorico ed alle esercitazioni pratiche saranno destinate, secondo gli orari stabiliti dalla scuola, le seguenti ore settimanali, per ciascun anno:

a) corso a formazione integrale: 38.

Art. 19.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

a) religione;
b) cultura generale ed educazione civica;
c) matematica;
d) fisica;
e) chimica;
f) conversazione tecnica in lingua estera;
g) anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio;
h) igiene e legislazione sanitaria;
i) biomeccanica masticatoria e protesi applicata;
l) tecnologia e laboratorio tecnologico per odontotecnici;
m) modellazione e disegno professionale;
n) elementi di pratica commerciale;
o) esercitazioni pratiche;
p) educazione fisica.

Le materie di cui sopra saranno svolte secondo i programmi particolari che saranno predisposti dalla scuola, conformemente alle disposizioni del Ministero delle pubblica istruzione.

CAPITOLO IV

DEGLI ESAMI E DELLE LICENZE DI ESERCIZIO

Art. 20.

Al termine delle lezioni sarà tenuto dal consiglio degli insegnanti, lo scrutinio finale. Gli allievi del 1°, 2° e 3° anno di ciascun corso che non abbiano riportato in nessuna materia una votazione inferiore ai sei decimi, verranno promossi alla classe successiva.

Coloro che avessero riportato in qualche materia una votazione inferiore ai sei decimi saranno ammessi a riparare, nelle materie stesse, nella sessione autunnale.

In caso di numerose e gravi insufficienze, l'allievo verrà respinto in sede di scrutinio; egli potrà frequentare la stessa classe per non più di due anni.

Saranno ammessi agli esami finali, per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria in odontotecnica solo gli allievi che abbiano frequentato il quarto anno del corso e che abbiano ottenuto, nello scrutinio finale, la media di almeno cinque decimi nelle materie di ogni insegnamento e di almeno sei decimi nella condotta.

Art. 21.

Gli esami finali avranno luogo in un'unica sessione, normalmente nel mese di giugno, seguendo il calendario che sarà predisposto dal Ministero della pubblica istruzione per gli esami negli istituti professionali di Stato.

Essi vertono su tutte le materie di insegnamento e comprendono prove scritte, orali e pratiche. Per l'approvazione l'allievo deve riportare la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.

Art. 22.

La commissione esaminatrice sarà così costituita:

1) il preside dell'istituto: presidente;

2) il direttore della scuola per odontotecnici: membro effettivo;

3) un rappresentante del Ministero della sanità: membro effettivo;

4) un odontoiatra nominato dall'ordine dei medici della provincia di Perugia in qualità di esperto: membro effettivo;

5) un odontotecnico nominato dall'ordine degli odontotecnici della provincia di Perugia, e, in attesa della costituzione dell'ordine stesso, nominato dal medico provinciale di Perugia, in qualità di esperto: membro effettivo; (tale membro potrà essere scelto dal medico provinciale su una rosa di tre nominativi di odontotecnici proposti dall'organizzazione sindacale odontotecnici centro-sud Italia);

6) un insegnante per ciascuna materia culturale, tecnica, pratica compresa nell'esame finale: membro effettivo;

7) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella veste di commissario governativo con i poteri demandatigli dalle disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione stessa, nominato dal Ministero della pubblica istruzione o dal provveditore agli studi di Perugia.

Le indennità per i componenti la commissione esaminatrice saranno corrisposti nelle misure e con le modalità previste dalle norme vigenti per gli istituti professionali di Stato.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto, in base alle possibilità di cassa potrà erogare gettoni di indennità integrative per i professionisti occupati nell'espletamento degli esami in ore di esercizio professionale.

Art. 23.

La commissione, il giorno stesso della prova pratica, compila i temi in numero pari a quello dei candidati previsti per la prova stessa.

Ogni candidato all'inizio della prova estrarrà a sorte il proprio tema.

La commissione provvede ad assicurare la sorveglianza a mezzo dei propri componenti, perchè gli esaminandi non comunichino tra loro e non facciano uso di libri o manoscritti non consentiti.

Di tutte le operazioni di esame verrà redatto apposito verbale in duplice copia, firmato dal presidente e dai commissari d'esame.

Art. 24.

In seguito al risultato favorevole degli esami, l'istituto rilascia la licenza di cui agli articoli 99 e 140 del testo unico sulle leggi sanitarie.

Per il rilascio delle licenze da servire a tutti gli effetti di legge per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, l'interessato deve versare sul conto corrente postale dell'istituto la tassa di licenza stabilita dalle norme vigenti in materia e deve esibire la bolletta dimostrante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa, di cui all'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, nella misura stabilita dal decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, che approva il testo unico delle tasse in materia di concessioni governative e precisamente come stabilito dal titolo XVI, tabella numero progressivo 210 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 maggio 1953).

L'elenco nominativo di coloro che hanno superato l'esame finale e hanno ottenuto la licenza è trasmesso al prefetto della provincia insieme con un esemplare del verbale di esame, per essere inviato al Ministero della sanità. Copia dell'elenco e del verbale sarà inviata per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione, tramite il provveditorato agli studi.

CAPITOLO V

DELLA DISCIPLINA

Art. 25.

Gli allievi che vengano meno ai doveri che hanno verso l'istituto, dimostrando negligenza abituale, scarso profitto nell'insegnamento, assentandosi senza giustificato motivo dalle lezioni o dalle esercitazioni pratiche, ed offendendo in qualsiasi modo la disciplina, l'ordine, il decoro, morale, dentro e fuori l'istituto, sono soggetti alle seguenti punizioni:

a) ammonizione privata o in classe;
b) allontanamento dalle lezioni;
c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni;
d) sospensione fino a 15 giorni;
e) esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame;
f) sospensione fino al termine delle lezioni;
g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esame;
h) espulsione dall'istituto;
i) espulsione da tutti gli istituti della Repubblica.

Il tutto secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia per le scuole statali, in genere, ed in particolare per gli istituti professionali di Stato.

Art. 26.

E' in facoltà del consiglio di amministrazione dell'istituto di istituire, a puro titolo culturale, corsi di specializzazione, ove se ne presentasse la necessità o la opportunità.

E' pure in facoltà dello stesso consiglio di amministrazione di istituire successivamente altri corsi e scuole per il rilascio di licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria per altre specializzazioni sanitarie.

Perugia, addì 1° novembre 1971

Il preside: BACCHIN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
GASPARI

PROFILO PROFESSIONALE E PROVE DI ESAME
PER ODONTOTECNICI

ODONTOTECNICO

Profilo professionale

L'odontotecnico costruisce, su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire, apparecchi di protesi dentaria di qualsiasi tipo, impiegando i materiali usati nell'arte odontotecnica.

Durata normale del ciclo di istruzione: anni 4.

PROVE DI ESAME

A) *Prova scritta*:

Relazione culturale riguardante l'attività professionale del qualificato.

B) *Prove pratiche*:

Esecuzione di uno o più lavori scelti dalla commissione esaminatrice fra quelli sottoindicati:

1) montaggio e modellazione di una dentiera completa o parziale su articolatore semplice o anatomico;
2) progettazione ed esecuzione completa, su modello di gesso, di un apparecchio scheletrato;
3) modellazione in cera di elementi vari e di elementi di ponte;
4) costruzione di un apparecchio parziale con ganci di autore;
5) costruzione di un apparecchio parziale ammortizzato con impiego di ammortizzatori, snodi, frizioni e cerniere;
6) costruzione su modello di gesso, appositamente preparato, di una protesi fissa singola per protezione e ricostruzione di elementi dentari;
7) costruzione di una protesi di fissazione;
8) costruzione di un apparecchio ortodontico elementare;
9) costruzione di una corona in porcellana.

C) *Prova orale*:

Il candidato deve dimostrare:

capacità di esprimersi chiaramente e correttamente nella lingua italiana;

di conoscere i momenti essenziali della storia nazionale nei suoi vari aspetti; l'organizzazione dello Stato; le istituzioni politico-sociali fondamentali nella società nazionale e internazionale;

capacità di esprimersi nella lingua estera in una conversazione di carattere tecnico;

di saper risolvere problemi di carattere tecnico attinenti alla sua professione che richiedano conoscenza dell'aritmetica, dell'algebra e della geometria, secondo i programmi di insegnamento;

di conoscere la tecnologia riguardante la lavorazione delle leghe nobili e speciali delle resine, delle porcellane e il loro comportamento nel tempo e con l'uso; nonchè quella dei materiali ausiliari occorrenti alla corretta lavorazione delle protesi dentarie;

di conoscere gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento di un moderno laboratorio odontotecnico;

deve sapere impostare in modo organico, completo e razionale il piano di lavoro tecnico ed economico per la costruzione di protesi sociali;

deve conoscere i requisiti biologici, igienici, funzionali, meccanici, cinematici, estetici e fonetici propri delle moderne protesi dentarie;

il candidato deve inoltre conoscere la struttura e la funzione dei principali apparati del corpo umano ed in particolare l'anatomia della bocca, la sua fisiologia e le principali anomalie;

di conoscere infine le norme fondamentali sulla legislazione sociale, sui rapporti di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sulla igiene e sui principi di legislazione sanitaria e sociale;

deve saper effettuare il preventivo e consuntivo di spesa e compilare la relativa fatturazione.

ORARI E PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO PER LE MATERIE SPECIFICHE PER ODONTOTECNICI

ORARI DELLE MATERIE COMUNI A TUTTE LE QUALIFICHE (*)

(Salve le variazioni indicate negli orari e programmi per alcune di esse)

MATERIA DI INSEGNAMENTO	Orario settimanale			Prove	Ore nel triennio
	cl. I	cl. II	cl. III		
Religione	1	1	1		105
Cultura generale ed educazione civica	7	4	4	s.o.	525
Matematica	4	4	2	s.o.	280
Fisica	—	—	3	o.	175
Conversazione tecnica in lingua estera .	—	—	3	o.	175
Educazione fisica ed attività ricreativa .	2	2	2		210
TOTALI	14	11	15		1.470

PROGRAMMI DELLE MATERIE COMUNI A TUTTE LE QUALIFICHE

RELIGIONE

Poichè nel terzo ciclo della scuola d'obbligo il giovane studente ha seguito lezioni sistematiche sul dogma cattolico compendiato nel Simbolo, sulla morale cristiana riassunta nei Comandamenti di Dio e nei Precetti della Chiesa, sulla vita di grazia ottenuta e sviluppata mediante i sacramenti e l'orazione, si impone ora una conoscenza più approfondita di alcuni punti fondamentali della dottrina cattolica.

Valore perenne del Libro sacro.

La Chiesa depositaria e interprete infallibile della parola divina.

La Tradizione.

Il messaggio di Gesù.

Dignità e immortalità della persona umana.

Vita di grazia e Corpo mistico.

Concetto cristiano del lavoro.

Valore e uso dei beni della terra.

Collaborazione fraterna sul piano familiare, professionale e sociale.

Santificazione nell'ambito dei doveri del proprio stato.

Impegno apostolico per l'affermazione del regno di Dio.

Nello svolgimento del programma si tengano presenti i seguenti criteri:

attraverso una lettura antologica delle pagine più accessibili della Sacra Bibbia, si mettano in evidenza le principali verità dogmatiche;

con lettura dei brani più significativi dei Vangeli, degli Atti e delle Lettere, si introduca alla realtà del Corpo mistico, in cui ogni membro collabora alla formazione del Regno di Dio;

dalle concrete situazioni dell'odierna società organizzata e del mondo economico-sociale si risalga agli scopi ultraterreni della vita, nella restaurazione dell'ordine soprannaturale operata da Nostro Signore Gesù Cristo;

illustrando come con la vita di grazia e con la testimonianza delle opere ogni fedele attua nel mondo il messaggio cristiano di salvezza, nell'ambito della sua vita professionale e sociale, si guidi il giovane ad attingere la santificazione personale nella valorizzazione cristiana del proprio lavoro.

CULTURA GENERALE ED EDUCAZIONE CIVICA

L'insegnamento della cultura generale e dell'educazione civica concorre all'elevazione professionale dei giovani col promuovere la loro formazione umana e sociale, in quanto sollecita le attitudini a comprendere le manifestazioni della civiltà passata e soprattutto di quella contemporanea, nell'unità sintetica dei suoi vari fattori, ideali, religiosi, culturali, sociali, economici, militari, interni e internazionali, e in quanto educa ad una ricerca e ad una cultura autonoma, al senso di responsabilità personale, alla consapevolezza della propria funzione sociale.

Considerando inopportuno e didatticamente nocivo tenere distinti e separati l'italiano, la storia ed educazione civica, la geografia, si suggerisce una impostazione didattica globale dell'insegnamento, imperniata su un nucleo fondamentale e finalizzata:

a promuovere il gusto della lettura;

a favorire la capacità e l'interesse ad allargare la propria cultura;

ad effettuare personali ricerche;

a rendersi conto dei termini culturali dello sviluppo tecnologico, professionale, economico-sociale dell'azienda, dell'industria, della società moderna;

ad esprimersi disinvoltamente con la parola parlata e scritta.

Sono da considerare indispensabili sussidi didattici per lo svolgimento del programma un'adeguata biblioteca di classe, un'organica scelta di buone riproduzioni per le arti figurative, l'uso di buoni dischi di musica sinfonica, da camera e operistica, l'uso del cineforum, le esercitazioni scritte.

Il contenuto del programma viene indicato complessivamente; la sua ripartizione in ciascuno degli anni di durata dei corsi è opera dell'insegnante, che ogni anno deve formulare il suo piano didattico.

Il Risorgimento nazionale: figure, fatti, ideali.

I grandi problemi mondiali alla fine dell'800: trasformazioni, sviluppi nel mondo della produzione e del lavoro; il travaglio economico-sociale e le lotte di classe; imperialismi e colonizzazioni.

Le due guerre mondiali. La Resistenza, la lotta di liberazione, la formazione della Repubblica; ideali e realizzazioni della democrazia.

Istituti e organizzazioni per la cooperazione tra i popoli - Comunità europea.

Correlazioni dei motivi della storia: politici, geografici, economici, sociali, culturali.

Problemi umani nel lavoro e nell'industria: organizzazioni di lavoratori, questioni sociali. Caratteri dell'azienda moderna.

Aspetti giuridico-istituzionali dei problemi della produzione e del lavoro. La solidarietà nelle sue varie forme.

La civiltà dell'ultimo secolo nelle pagine di poeti e di scrittori, nelle arti, nel teatro, nel cinema, nella musica.

Il programma indicato si riferisce prevalentemente ai primi due anni. Negli anni successivi esso dovrà essere adeguatamente ampliato. Mantenendo all'insegnamento la medesima impostazione didattica, le medesime caratteristiche e le stesse finalità, si spingerà lo sguardo anche verso le epoche storiche precedenti, per svolgerne i grandi motivi che le hanno caratterizzate, in rapporto al loro significato nella formazione della civiltà moderna.

Ad esempio, dell'alto medioevo potrà cogliersi il maturare di una nuova spiritualità e il nuovo modo di concepire il lavoro nel monachesimo occidentale, dell'età feudale potranno vedersi i problemi connessi alla sua economia agricola, del mondo comunale le nuove caratteristiche dei traffici e della produzione nonchè delle attività e delle organizzazioni artigiane, dell'età rinascimentale si potranno mostrare le origini della scienza moderna, le grandi scoperte geografiche e le loro conseguenze, dei secoli successivi le trasformazioni della produzione e del commercio, il delinearsi dello Stato moderno e via dicendo.

MATEMATICA

L'insegnamento della matematica deve mirare a sviluppare gradualmente negli alunni la capacità di astrazione come elemento essenziale di penetrazione logica. Partendo da esempi tratti dalle conoscenze acquisite nella scuola media, da fatti rilevati dalla diretta esperienza degli alunni o da questioni concrete riferite alle altre discipline scientifiche, tecniche e alle esercitazioni pratiche l'insegnante deve promuovere negli alunni le capacità di osservazione, di intuizione, di analisi, di sintesi, guidandoli gradualmente verso questioni e impostazioni astratte.

Per seguire una siffatta impostazione metodologica è indispensabile assicurare un costante e non sporadico coordinamento della matematica con la fisica, le materie tecniche, le esercitazioni pratiche attingendo da esse elementi concreti per lo sviluppo della materia e fornendo alle stesse discipline spunti per applicazioni dello strumento matematico talchè la astrazione talvolta segue l'applicazione e tal'altra la precede, attraverso un processo di osmosi continuo e fecondo.

(*) Aggiornati alle disposizioni ministeriali del 12 marzo 1971, prot. 1446 (per odontotecnici).

Classe I (ore 4).

Aritmetica

Approfondimento delle nozioni ed esercizi sui numeri decimali e periodici e loro frazioni generatrici. Rapporti approssimati. Frazioni continue. Cenno sul sistema di numerazione binario e binario decimale. Sistemi di misura non decimali.

Algebra

Operazioni con i numeri relativi. Approfondimento delle nozioni ed esercizi di calcolo letterale: prodotti notevoli, frazioni algebriche, semplici casi di scomposizione di un polinomio in fattori. Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado e problemi relativi con riferimento alla fisica, alla tecnologia, alle esercitazioni pratiche.

Geometria

Approfondimento delle nozioni sulle proprietà e gli elementi delle figure piane. Uguaglianza, equivalenza, similitudine delle figure piane. Mutuo comportamento di rette e circonferenze. Angoli al centro e alla circonferenza.

Misura delle grandezze. Approssimazione ed errori.

Proporzionalità fra grandezze. Aree delle figure geometriche e loro parti e volumi di solidi geometrici e loro parti.

Classe II (ore 4) e classe III (ore 2).

Algebra

Richiami sulle frazioni algebriche. Semplici scomposizioni di polinomi. Cenno sulle potenze ad esponente reale. Calcolo dei radicali e risoluzione di equazione di 2° grado. Potenze ad esponente intero con base 10. Definizione di logaritmo. Operazioni con i logaritmi a base 10 con l'uso delle tavole numeriche. Calcolo di semplici espressioni numeriche mediante logaritmi. Uso del regolo calcolatore. Semplici esempi di monogrammi con riferimento alle applicazioni tecniche (**). Media aritmetica, ponderale e geometrica. Coordinate cartesiane. Tracciamento di diagrammi relativi a fenomeni scientifici e questioni tecniche. Tracciamenti di rette e di coniche in base alla loro equazione. Interpretazione geometrica dei concetti di derivata e di integrale.

Trigonometria

Funzioni circolari ed elementi di trigonometria con applicazioni alla risoluzione dei triangoli rettangoli mediante l'uso dei valori naturali delle funzioni trigonometriche. Diagrammi delle funzioni circolari. Grandezze periodiche in generale e grandezze sinusoidali in particolare. Tracciamenti di curve di grandezze alternative, con particolare riferimento a quelle elettriche, in fase e sfasate.

FISICA

L'insegnamento della fisica, partendo dalle prime intuizioni su fatti e fenomeni osservati nella scuola media deve promuovere negli alunni la capacità di più attente riflessioni, verifiche e misurazioni per giungere a deduzioni secondo procedimenti propri del metodo scientifico. Per raggiungere tale scopo l'insegnamento dovrà avere carattere sperimentale ed essere svolto in costante collegamento con quello della matematica, delle materie professionali e delle esercitazioni pratiche che potranno fornire all'insegnante di fisica spunti interessanti per le sue lezioni. In tal modo sarà anche possibile trattare più ampiamente gli argomenti che hanno strette relazioni con le singole qualifiche e accennando appena o tralasciando addirittura quelli che saranno svolti più compiutamente con le materie professionali. Così, ad esempio, nei settori di qualifica elettrico ed elettronico si tralascerà lo studio della elettrologia che viene svolto compiutamente con l'elettrotecnica e si tratteranno invece gli argomenti previsti dal programma specifico. Poichè l'indirizzo sperimentale dell'insegnamento della fisica presuppone che gli alunni svolgano esercitazioni individuali e di gruppo che non è sempre possibile eseguire per carenza di dotazioni sara opportuno far costruire agli alunni semplici apparecchiature di fisica che hanno generalmente per i giovani allievi alti indici di motivazione.

Classe III (ore 3).

Meccanica dei solidi

Nozioni generali - Materia - Corpi - Fenomeni - Proprietà dei corpi - Movimento e grandezze cinematiche - Studio dei movimenti - Forze e loro rappresentazione - Equilibrio delle forze - Corpo girevole intorno a un asse - Momento di rotazione - Baricentri - Equilibrio di un corpo pesante - Corpo vincolato e reazioni dei vincoli - Macchine semplici - Relazione tra forze e movimenti - Massa - Forza centrifuga - Lavoro prodotto da una forza costante - Potenza - Energia cinetica ed energia potenziale - Trasformazioni dell'energia - Equivalenze - Grandezze fisiche, mezzi e metodi per la loro misurazione, errori.

Meccanica dei fluidi

Statica dei liquidi - Principio di Pascal - Torchio idraulico - Pressione dei liquidi - Vasi comunicanti - Principio di Archimede - Peso specifico e sua determinazione - Capillarità - Aeriformi - Pressione atmosferica - Barometri - Legge di Boyle e Mariotte e di Gay Lussac - Manometri.

Cenni di acustica ed ottica con riferimento alle loro applicazioni nella attività della professione.

Classe IV (ore 2).

Termologia

Calore e temperatura e loro misura - Dilatazione termica - Propagazione del calore - Cambiamento di stato dei corpi - Produzione del calore - Combustibili e loro potere calorifico (cenni) - Calore e lavoro meccanico - Equivalenza.

Elettricità

Elementi di elettrologia - Cariche elettriche - Corpi conduttori, semiconduttori e coibenti - Campo elettrostatico - Induzione elettrostatica - Condensatori - Energia elettrica - Differenza di potenziale - Misura delle cariche e della differenza di potenziale - Corrente elettrica - Circuito elettrico, forza elettromotrice, tensione, intensità della corrente e relative unità di misura - Resistenza elettrica e legge di Ohm - Misura delle resistenze - Energia elettrica, potenza elettrica e loro unità di misura - Inserzione dei voltimetri, degli amperometri e dei wattmetri - Effetti della corrente elettrica - Magnetismo - Cenni sulla produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, e sugli strumenti elettrici di misura.

Nella 2ª classe delle qualifiche dei settori elettrico ed elettronico il programma di elettricità sarà sostituito dal seguente: approfondimento delle nozioni di elettrologia apprese nella classe 1ª con lo studio della elettrotecnica, con particolare riferimento alla costituzione elettronica della materia. Gli elettroni nei solidi e nei gas. Gli elettroni e il magnetismo - Nozioni sui tubi elettronici a vuoto ed a gas, sui semiconduttori e sui transistori.

CONVERSAZIONE TECNICA IN LINGUA ESTERA

Lo studio della lingua estera deve mirare principalmente a far acquisire rapidamente agli alunni la capacità di partecipare ad una conversazione in una lingua straniera con particolare riferimento ad argomenti di carattere tecnico relativi alla sezione di qualifica frequentata dai giovani. Nel primo anno l'insegnante curerà in modo particolare la ortoepia facendo apprendere agli allievi dalla sua viva voce suoni, ritmo, intonazione. Sarà molto opportuno ricorrere al costante uso di sussidi audio con modelli di conversazione e di pronuncia. Dall'uso parlato della lingua si dovrà trarre un corredo di vocaboli tali da poter impostare una conversazione.

Nel secondo anno si dovrà in modo particolare curare la conversazione facendo acquisire agli alunni un corredo sufficiente di termini tecnici relativi alla sezione di qualifica.

Eventuali esercitazioni scritte dovranno essere svolte solo dopo che gli alunni avranno acquistata la capacità di intendere la lingua parlata e ad esprimersi con essa.

Classe III (ore 3).

Esercitazioni orali di nomenclatura e di pronuncia. Modelli semplici di conversazione nella lingua estera. Esercizi di lettura su argomenti della vita quotidiana e del lavoro.

Classe IV (ore 2).

Esercitazioni di conversazione tecnica in lingua estera, con particolare riferimento al tipo di qualifica. Esercizi di letture su testi di carattere tecnico.

Nota. — La scelta della lingua estera, quando essa non sia esplicitamente indicata nei quadri orari delle singole qualifiche, è effettuata dal collegio dei professori, che terrà anche conto delle esigenze di collocamento degli allievi.

(**) Programma di III classe.

EDUCAZIONE FISICA

Valgono i programmi fissati dall'Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva.

MATERIE E ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO

Materie di insegnamento	Ore settimanali			
	Cl. I	Cl. II	Cl. III	Cl. IV
Religione	1	1	1	1
Cultura generale ed educazione civica	7	4	4	4
Matematica	4	4	2	2
Fisica	—	—	3	2
Chimica .	—	2	2	2
Conversazione tecnica in lingua estera .	—	—	3	2
Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio .	—	3	2	—
Igiene e legislazione sanitaria .	—	—	1	1
Biomeccanica masticatoria e protesi applicata	—	—	2	4
Tecnologia e lab. tecnologico per odontotecnici .	4	3	4	4
Modellazione e disegno professionale .	6	3	—	—
Elementi di pratica commerciale	—	—	—	2
Esercitazioni pratiche .	14	16	12	12
Educazione fisica .	2	2	2	2
TOTALI	38	38	38	38

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO DELLE MATERIE SPECIFICHE

FISICA

Classe III (ore 3) *Vedere pag.* 5 (Riforma 12 marzo 1971).

Cenni sulla costituzione fisica della materia. Proprietà dei corpi con particolare riguardo a quelle interessanti l'elasticità e la resistenza dei materiali.

Meccanica

a) Statica: forza e suoi elementi. Cenno sui vettori. Equilibrio delle forze. Vari casi di composizione e di scomposizione delle forze. Coppie. Equilibrio dei corpi vincolati. Momenti. Baricentri. Macchine semplici limitatamente alla leva e al piano inclinato. Applicazioni alla statica mandibolare.

b) Cinematica: concetti fondamentali di traiettoria, velocità, accelerazione, moto rettilineo uniforme, circolare uniforme e uniformemente vario. Cenno sulle curve polari fisse e mobili. Applicazioni alla cinematica mandibolare.

c) Dinamica: i tre principi della dinamica. Forza centrifuga e centripeta, applicazioni al ramo. Lavoro; energia, potenza e loro misura. Principio della conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: concetto di pressione. Principi di Pascal e di Archimede e relative applicazioni. Pressione atmosferica: barometri, manometri e pompe; applicazioni al ramo.

Termologia

Calore e sua propagazione. Temperatura e sua misura: termometri e scale termometriche, loro conversione. Quantità di calore e calorimetri. Calori specifici e capacità termica. Cenni sulla conduzione termica. Dilatazione termica e applicazioni. Cambiamenti di stato con particolare riguardo alla fusione e alla solidificazione: applicazioni al ramo.

Classe IV (ore 2).

Ottica

Luce e concetti elementari sulla riflessione, rifrazione, diffusione, dispersione fluoroscenza. Colori. Proprietà ottiche dei materiali dentari. Microscopio.

Elettrologia

La corrente elettrica e il circuito elettrico. Resistenze e reostati. Legge di Ohm. Energia e potenza della corrente. Equivalenza tra energia termica ed energia meccanica. Effetto termico della corrente ed applicazioni ad apparecchi di riscaldamento e di illuminazione. Arco voltaico. Effetto chimico della corrente: dissociazione elettrolitica ed elettrolisi; applicazioni; galvanoplastica e galvanostegia; pile ed accumulatori. Cenni di magnetismo ed elettromagnetismo. Elettrocalamite e strumenti di misura. Induzione elettromagnetica. Corrente alternata. Dinamo, alternatori e motori elettrici. Trasformatori. Cenno sulla scarica attraverso i gas.

CHIMICA

Classe II (ore 2).

Chimica generale

Struttura della materia: atomi, molecole. Simboli e formule molecolari, valenza, modello atomico, teoria elettronica. Elementi e composti. Metalli e metalloidi, loro composti ossigenati ed idrogenati. Reazioni chimiche: principali tipi di reazioni; formazione degli ossidi, anidridi, acidi, basi e sali. Catalizzatori. Leggi delle combinazioni chimiche. Idrolisi, PH, elettrolisi con particolare riguardo alla galvanoplastica ed alla galvanostegia.

Mineralogia

Cristalli, leggi cristallografiche, elementi di simmetria. Cenni sui sistemi cristallini. Proprietà fisiche dei minerali. Proprietà chimiche dei minerali. Struttura reticolare.

Classe III (ore 2).

Chimica inorganica descrittiva

Ossigeno, idrogeno, alogeni (cloro e fluoro) e loro composti (acido cloridrico e cloruri), zolfo e suoi composti: acido solforico, solfati (gesso). Azoto e acido nitrico, acqua regia, fosforo e fosfati, silicio, silicati e materiali refrattari e loro uso nel ramo (cementi dentari, porcellane, rivestimenti). Acqua e aria. Carbonio e suoi composti inorganici. Metalli di interesse odontotecnico dal punto di vista chimico con cenni sui minerali che li contengono e sui metodi di estrazione. Leghe per odontoiatria. Affinazione dei preziosi e loro estrazione dalle leghe.

Classe IV (ore 2).

Chimica organica

Carbonio e sue proprietà. Struttura chimica dei composti organici. Composti ciclici ed aciclici.

Classificazione di composti organici. Composti di particolare interesse nel ramo: idrocarburi, acetilene, petroli, gas illuminante, benzene, caucciù ordinari e dentari, cenni sugli alcooli, le aldeidi e gli acidi organici; cere. Idrati di carbonio: cellulosa, celluloide. Cenni sulla polimerizzazione: resine sintetiche.

Chimica della alimentazione

Gli zuccheri, le proteine, i grassi. Gli enzimi. Le vitamine. Reazioni chimiche a livello orale. Cenni sulla chimificazione, chilificazione ed assorbimento.

ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA DELL'APPARATO MASTICATORIO

Classe II (ore 3).

Cenni di anatomia e fisiologia generale. Concetto di cellula, tessuto ed organo. Vari tipi di tessuto. Il sistema scheletrico. Nozioni riguardanti il sistema muscolare, l'apparato circolatorio, l'apparato respiratorio, l'apparato digerente, l'apparato urogenitale, il sistema nervoso, il sistema ormonale, gli organi di senso. Nozioni generali di fisiologia degli organi, apparati e sistemi predetti. Morfologia e struttura della cavità orale: lingua, labbra, ghiandole salivari, vari tipi di mucose. Ossa mascellari e volta palatina: palato duro e palato molle. Formule dentarie; dentizione decidua, mista e permanente. Arcate dentarie. Morfologia dei denti permanenti. Struttura dei tessuti duri e dei tessuti molli del dente: smalto, dentina, cemento, polpa dentaria. Anatomia macro e microscopica del paradenzio.

Classe III (ore 2).

Occlusione dentaria. Anatomia e fisiologia dell'articolazione temporo-mandibolare. Muscoli masticatori e loro azione. Modificazioni dell'apparato dentario in seguito all'invecchiamento. Anatomia della bocca parzialmente e totalmente edentula.

Concetto di malattia. Cause delle malattie: agenti fisici, agenti chimici, agenti di infezione, condizioni morbose dipendenti dall'alimentazione. Nozioni generali dei processi infiammatori, sui processi regressivi (atrofia, alterazioni degenerative, necrosi) e sui processi progressivi (ipertrofia, tumori). Cenni sulle malattie più comuni dell'apparato masticatorio e del paradenzio e vari metodi e mezzi di prevenzione.

IGIENE E LEGISLAZIONE SANITARIA

Classe III (ore 1).

L'aria atmosferica: composizione, inquinamento, areazioni degli ambienti. Concetto di salute e di malattia. Cause esterne di malattia. Batteri e malattie batteriche. Igiene personale e del vestiario. Igiene dell'ambiente di vita e di lavoro. Educazione sanitaria. Nozioni generali di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive con particolare riguardo a quelle dell'organo della masticazione.

Classe IV (ore 1).

Ordinamento sanitario italiano. Cenni sulle leggi riguardanti le malattie infettive, le malattie sociali e del lavoro. Norme fondamentali sulla assistenza sanitaria. Professioni sanitarie. Professioni sanitarie ausiliarie. Arti ausiliarie sanitarie. Leggi riguardanti le protezioni sanitarie dei lavoratori.

BIOMECCANICA E PROTESI APPLICATA

Classe III (ore 2).

Posizione di riposo della mandibola. Occlusione centrica e relazione centrica. Spazio libero fisiologico. Movimenti della mandibola. Ciclo masticatorio. Sollecitazioni meccaniche dei denti: carichi verticali e trasversali. Occlusori. Articolatori a valori medi e articolatori razionali adattabili a valori individuali. Arco facciale.

Classe IV (ore 4).

Definizione di protesi. Classificazione biologica degli apparecchi di protesi dentaria. Protesi chirurgica. Protesi di ricostruzione: intarsi, corone parziali, corone totali con o senza spalla, denti a perno. Protesi di sostituzione totale; parziale; removibile: ad appoggio mucoso, paradontale, misto; fissa. Protesi di fissazione. Impianti.

Funzioni della protesi dentaria: masticatoria, fonetica, estetica.

Requisiti igienici della protesi. Direttive per la costruzione dei diversi tipi di protesi.

Apparecchi ortodontici.

TECNOLOGIA PROFESSIONALE

Classe I (ore 3).

Cenni storici dell'odontotecnica. La protesi dentaria: sua evoluzione nel tempo. L'ambiente di lavoro. Strumenti e apparecchiature elementari: nomenclatura, caratteristiche e norme pratiche per il loro corretto uso. Strumenti semplici di misura e loro uso. Semplici problemi di tracciatura nel piano e nello spazio: esercitazioni varie e semplici. Modelli e impronte. Gessi comuni, cere: loro manipolazione.

Classe II (ore 3).

Descrizione delle apparecchiature ordinarie di lavoro e degli impianti fissi di laboratorio: norme pratiche di uso. Le sorgenti di calore. Proprietà generali dei corpi: tecnologiche, meccaniche e d'uso, fisiche e chimiche. Cenni di metallografia. Confezione e struttura delle leghe. Proprietà generali delle leghe.

Classe III (ore 4).

Apparecchiature speciali di laboratorio. Articolatori. Parallelometri, isoparallelometri. Impianti per la lavorazione degli acciai e delle stelliti. Materiali metallici per la confezione di protesi: leghe d'oro da lavoro e da fusione, acciai e stelliti. Materiali non metallici per la confezione di protesi: resine termoindurenti, autoindurenti e termoplastiche; caucciù e porcellane. Materiali ausiliari metallici e non metallici. Metallotecnica: lavorazioni a freddo e a caldo.

Classe IV (ore 4).

Comportamento dei materiali protesici nel tempo e con l'uso. Corrosione dei materiali metallici nella bocca. Alterazione delle materie plastiche. Caratteristiche elastiche dei materiali odontotecnici. Apparecchiature per fusioni di precisione di leghe nobili. Forni per porcellane. Studio delle tecniche razionali di lavoro per la confezione di protesi semplici e complesse e relativi indirizzi esecutivi.

MODELLAZIONE E DISEGNO

Classe I (ore 6).

Numerose esercitazioni di disegno a mano libera: copia dal vero di gruppi di solidi e nature morte. Risoluzione grafica di problemi elementari di proiezioni ortogonali del punto, della retta e di solidi semplici. Tavole riproducenti dal vero (scala 5:1) le cinque viste ortogonali dei denti di due emiarcate antagoniste complete. Completamento delle tavole con pandette descriventi la morfologia di ogni singolo dente riprodotto.

Esecuzione di varie figure piane semplici e geometriche, gradualmente più complesse, mediante riporti di cera su fogli di cera. Modellazione con cera di tutti i denti superiori e inferiori in scala 2:1 e successiva loro disposizione su appositi tracciati.

Modellazione in cera dei denti di un'arcata inferiore e superiore con radice (scala 1:1).

Classe II (ore 3).

Disegno:

di arcate in occlusione rappresentate nelle viste: frontale, occlusale e sagittale;

di arcate complete: i tre tipi principali ad U, ellittica ed iperbolica viste sul piano occlusale;

di parti delle ossa craniche e dei muscoli masticatori;

di arcate dentarie parzialmente edentule e delle relative appropriate protesi;

di arcate dentarie complete anormali richiedenti l'uso di apparecchi correttivi.

ELEMENTI DI PRATICA COMMERCIALE

Classe IV (ore 2).

Calcoli percentuali. Interesse e sconto. La cambiale e gli altri titoli di credito. La compravendita: modalità, pagamento, fattura.

Disciplina giuridica dell'impresa artigiana. Le assicurazioni obbligatorie dell'artigianato.

Amministrazione del personale: disciplina del rapporto di lavoro. I contributi dovuti all'INPS, all'INAM e all'INAIL, Gli assegni familiari.

Concetto di sistema tributario. Imposte dirette: in particolare le imposte sui redditi di lavoro, l'imposta di R. M. e l'imposta complementare. La dichiarazione dei redditi. Imposte indirette: in particolare l'I.G.E. e l'imposta di bollo.

La contabilità: libro cassa, inventario, rapporti con i clienti e fornitori, scadenzario impegni attivi e passivi, contabilità di magazzino. Conservazione dei documenti. Costi di produzione: materiali, mano d'opera, spese generali.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Classe I (ore 14).

Impasto, colatura, tracciatura e squadratura di blocchetti di gesso. Costruzione, a misura, di una serie di solidi geometrici con gesso e lastre di cera mediante l'uso delle attrezzature elementari.

Colatura di gesso in impronte di arcate diverse e costruzione in gesso di arcate superiori ed inferiori con denti di riposizione preventivamente preparati e relative mascherine completate di zoccolo base. Costruzione di basi di articolazione con piani di masticazione di cera. Serie di esercizi di: piegatura a mano di fili di acciaio di diverso diametro; limatura; tracciatura e taglio di lastre di ottone. Imbutitura e stampaggio a freddo di laminati metallici.

Classe II (ore 16).

Ricostruzione in cera di arcate parzialmente edentule. Lavorazione di materiale plastico termo-indurente, auto-indurente e termoplastico. Costruzione di porta-impronte individuali in « base-plates » e resina antipolimerizzante.

Costruzione di basi di articolazione con piani di masticazione di cera.

Lavorazione dei metalli:

a freddo: costruzione di corone, ganci a filo e a fascia;

a caldo: saldatura a fiamma ed elettrica; fusione a fiamma ed elettrica.

Classe III (ore 12).

Costruzione di:

a) ancoraggi per protesi fisse e mobili;

b) protesi parziali mobili con materiali termo-indurenti;

c) protesi fisse di ricostruzione e sostituzione in metallo, miste e in resina.

Esercizi introduttivi alle tecniche per la costruzione di apparecchi elementari di ortodonzia e protesi di porcellana.

Classe IV (ore 12).

Costruzione di:

a) protesi mobile completa superiore, inferiore e totale;
b) protesi parziale scheletrata;
c) protesi ammortizzata e combinata.

Esecuzione di apparecchi elementari di ortodonzia, di fissazione e di ricostruzione fissa in porcellana.

Il programma sarà opportunamente integrato con altre idonee esercitazioni attraverso le quali l'alunno raggiungerà la necessaria autonoma capacità esecutiva.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
GASPARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1972, n. **980.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1820, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 147. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di:

Coltivazioni arboree delle regioni tropicali e subtropicali (semestrale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 86. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1972, n. **981.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 69. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di « stechiometria ».

Art. 77. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è aggiunto quello di « stechiometria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 85. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1972, n. **982.**

Modificazioni allo statuto del « Fondo pensioni per il personale del Banco di Roma ».

N. 982. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono modificati gli articoli 61 e 62 dello statuto del « Fondo pensioni per il personale del Banco di Roma ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 87. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Nomina di un membro supplente della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale n. 24 novembre 1959, n. 24746, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 64, foglio n. 103, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86 reca aggiunta all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare i supplenti per ogni componente della commissione in parola;

Considerato che occorre procedere alla nomina del membro supplente per l'ispettore generale del genio civile dott. Ivo Lambertini in seno al collegio in parola;

Vista la nota n. 2316 dell'8 aprile 1972 del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dott. ing. Sergio Cardossi-Carrara, ispettore generale del genio civile è nominato membro supplente in seno alla commissione indicata nelle premesse per sostituire in caso di assenza o di impedimento il membro effettivo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione predetta, è attribuito al citato funzionario dott. ing. Sergio Cardossi-Carrara un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1972
Registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 212

(774)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Campobasso ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	3.255
Salariati fissi:		
comuni	»	2.866
qualificati	»	3.161
specializzati	»	3.456

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(331)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Chieti ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . L. 3.301

Salariati fissi:

comuni . . . » 2.521
qualificati . . . » 2.813
specializzati . . . » 3.105

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(332)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Ragusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Ragusa ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . L. 4.432

Salariati fissi:

comuni . . . » 3.365
qualificati . . . » 3.774
specializzati . . . » 4.183

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(357)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Siracusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Siracusa ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.251

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.038
qualificati . . . . » 3.356
specializzati . . . . » 3.674

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(358)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Trapani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Trapani ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.344

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.970
qualificati . . . . » 3.354
specializzati . . . . » 3.712

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(359)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato con gli atti connessi, relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972.

Il 29 dicembre 1972, in base ad autorizzazione disposta con legge 21 dicembre 1972, n. 826, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 (supplemento ordinario) del 29 dicembre 1972, ha avuto luogo a Roma presso il Ministero degli affari esteri il deposito dello strumento di ratifica della Repubblica italiana del Trattato, con gli atti connessi, relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972.

Presso lo stesso Ministero degli affari esteri a norma dell'art. 2 del trattato di adesione hanno depositato il proprio strumento di ratifica i seguenti Stati:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	18 ottobre 1972
Regno di Danimarca	18 ottobre 1972
Irlanda	16 dicembre 1972
Repubblica Francese	19 dicembre 1972
Regno del Belgio	20 dicembre 1972
Repubblica Federale di Germania	22 dicembre 1972
Granducato del Lussemburgo	28 dicembre 1972
Regno dei Paesi Bassi	28 dicembre 1972

Il trattato, ai sensi del predetto art. 2, è entrato in vigore il 1° gennaio 1973.

(916)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Errata-corrige

Il terzo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 29 novembre 1972: « Modifiche al decreto ministeriale 21 giugno 1972, recante disposizioni di attuazione della legge 27 gennaio 1968, n. 32, sulla vendita al pubblico degli alimenti surgelati », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 gennaio 1973, è sostituito dal seguente:

Gli stabilimenti esteri di produzione e confezionamento di alimenti surgelati devono essere riconosciuti idonei dal Ministero della sanità.

(1454)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi.

(*Ente Opera Sila*)

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1972, n. 6445/4349, registrato alla Corte dei conti in data 9 dicembre 1972, registro n. 27 Agricoltura, foglio n. 339, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 6 giugno 1972 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1452, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 3), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta NASTURZIO Ettore Francesco fu Silvestro e ditta SEGHERIE SILANE, per le rispettive parti, di terreni siti in agro del comune di Bocchigliero (Cosenza), della superficie di ettari 236.56.50, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati determinati in via definitiva l'indennità di espropriazione, in L. 2.584.364,82 (lire due milioni cinquecentoottantaquattromila trecentosessantaquattro e centesimi 82), ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 2.606.153 (lire duemilioniseicentoseimilacentocinquantatre).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dello art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.185.000 (lire cinquemilionicentottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Consenza, e saranno svincolati dal competente tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 159 del 22 giugno 1972.

Roma, addì 5 gennaio 1973

(549)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

(*Opera Sila*)

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1972, n. 6444/4348, registrato alla Corte dei conti in data 9 dicembre 1972, registro n. 27 Agricoltura, foglio n. 340, è stata definitivamente riliquidata — ai sensi dell'art. 4, comma 2° e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 3.946.614 (lire tremilioninovecentoquarantaseimilaseicentoquattordici), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di S. Cosmo Albanese (Cosenza), della superficie di ettari 70.57.10 nei confronti della ditta SPROVIERI Michele fu Angelo e SPROVIERI Vincenzo di Michele, per le rispettive parti e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1481, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 4).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 1.965.000, già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6126/4030 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960) — nella misura di L. 1.981.614.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 2.010.854 (lire duemilionidiecimilaottocentocinquantaquattro).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.990.000 (lire tremilioninovecentonovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 17 giugno 1972.

Roma, addì 5 gennaio 1973

(550)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° settembre 1972 al 30 settembre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1865/72 e n. 1975/72.

(*in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione*)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-9-1972 al 30-9-1972
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:	
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %;	
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:	
	02	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	8.063
	06	b. altri	6.813
		II. altri:	
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	11	1. inferiore o uguale a 4 %	6.813
	14	2. superiore a 4 %	8.663
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	17	1. inferiore o uguale a 4 %	6.188
	21	2. superiore a 4 %	8.038
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):	
		I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:	
	24	a. crema di latte	20.263
	27	b. altri	20.263
	31	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	42.869
	34	III. superiore a 45 %	66.250
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):	
		A. senza aggiunta di zuccheri:	
	01	I. Siero di latte	1.713
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:	
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	06	1. inferiore o uguale a 1,5 %	17.994
	10	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	38.188
	15	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	39.438
	18	4. superiore a 29 %	49.113
		b. altri, aventi tenore in peso, di materie grasse:	
	26	1. inferiore o uguale a 1,5 %	14.244
	30	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	34.438
	33	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	35.688
	36	4. superiore a 29 %	45.363
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:	
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:	
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	9.669
	42	2. altri	13.050
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	46	1. inferiore o uguale a 45 %	42.869
	50	2. superiore a 45 %	66.250

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-9-1972 al 30-9-1972
04.02 (*Segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:	
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:	
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):	
	53	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	18.125
	56	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 % .	20.625
	63	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 % . .	22.500
	66	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 % . . .	23.750
		b. altri (*e*):	
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	70	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	142 per kg (*f*)
	73	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % .	344 per kg (*f*)
	76	cc. superiore a 27 % . . .	454 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	80	aa. inferiore o uguale a 1,5 % . . .	142 per kg (*g*)
	83	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % . .	344 per kg (*g*)
	86	cc. superiore a 27 % . . .	454 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:	
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	18.175
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):	
	93	1. inferiore o uguale a 45 %	429 per kg (*g*)
	96	2. superiore a 45 %	663 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):	
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 % . .	77.938
	08	B. altro	95.081
04.04		Formaggi e latticini (*a*):	
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):	
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:	
		1. uguale o superiore a 142,58 U.C. ed inferiore a 162,33 U.C.:	
	101	aa. Appenzell	9.375
	104	bb. altri	9.375
		2. uguale o superiore a 162,33 U.C.:	
	107	aa. Bergkäse	41.044
	111	bb. altri	41.044 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:	
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:	
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 162,33 U.C. e inferiore a 190,58 U.C. per 100 kg di peso netto:	
	114	alfa. Appenzell .	9.375
	117	beta. altri	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190,58 U.C. per 100 kg di peso netto:	
	121	alfa. Bergkäse	41.044
	124	beta. altri	41.044 (*m*)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-9-1972 al 30-9-1972
04.04 (*Segue*)		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 210,58 U.C. per 100 kg di peso netto:	
	127	aa. Bergkäse	41.044
	131	bb. altri	41.044 (*m*)
	134	II. altri	41.044
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	50.075 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	
	141	I. gorgonzola	24.969
	144	II. altri	24.969
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):	
	147	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette . .	18.750
	151	b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375
	154	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	157	1. inferiore o uguale a 48 %	38.088
	161	2. superiore a 48 %	45.913
	164	b. superiore a 36 %	95.913
		E. altri:	
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
		a. inferiore o uguale a 47 %:	
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano) . . .	50.075
	167	2. Pecorino	50.075
	169	3. altri	50.075
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:	
	171	1. Cheddar, Chester	33.781
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (*s*):	
	172	aa. inferiore o uguale a 48 %	34.925 (*t*)
	173	bb. superiore a 48 %	34.925 (*u*)
	175	3. Kashkaval (*s*)	34.925 (*v*)
	178	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	34.925 (*v*)
		5. altri:	
	180	aa. formaggi e ricotta, freschi	34.925
	182	bb. non nominati	34.925
		c. superiore a 72 %:	
		1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:	
	183	aa. formaggi e ricotta, freschi	26.194
	185	bb. altri	26.194
	187	2. altri	84.925

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-9-1972 al 30-9-1972
04.04 (*Segue*)		II. non nominati:	
		a. grattugiati o in polvere:	
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano) .	50.075
	190	2. Pecorino	50.075
	191	3. altri	50.075
		b. altri:	
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	84.925
	197	2. non nominati	84.925
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):	
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:	
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro .	10.213
	03	II. altri	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):	
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:	
	01	I. lattosio	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A, 17.05-A e quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 %, in peso, del miscuglio. Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.

Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. - L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. - Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);
C. - Lire 3.937,50 (tremilanovecentotrentasette e cinquanta centesimi).

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. - L'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. - Lire 3.937,50 (tremilanovecentotrentasette e cinquanta centesimi).

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.

Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1 in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
— contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g;
oppure:
— di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 44,90 U.C. (pari a lire 28.062,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 64,90 U.C. (pari a lire 40.562,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 54,90 U.C (pari a lire 34.312,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ardore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ardore (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.110.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1663)

Autorizzazione al comune di Antonimina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Antonimina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.768.529, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1664)

Autorizzazione al comune di Anoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Anoia (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.852.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1665)

Autorizzazione al comune di Agnana Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Agnana Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.454.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1666)

Autorizzazione al comune di Africo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Africo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.907.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1667)

Autorizzazione al comune di Arpaise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Arpaise (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.850.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1668)

Autorizzazione al comune di Arpaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Arpaia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.309.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1669)

Autorizzazione al comune di Apollosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Apollosa (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.734.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1670)

Autorizzazione al comune di Apice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Apice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.013.929, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1671)

Autorizzazione al comune di Amorosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Amorosi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.796.223, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1672)

Autorizzazione al comune di Airola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Airola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.266.759, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1673)

Autorizzazione al comune di Buonalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Buonalbergo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.371.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1674)

Autorizzazione al comune di Bucciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Bucciano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.679.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1675)

Autorizzazione al comune di Baselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Baselice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.394.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1676)

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Bonea (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.379.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1677)

Autorizzazione al comune di Benestare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Benestare (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.987.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1678)

Autorizzazione al comune di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 352.208.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1679)

Autorizzazione al comune di Bagaladi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Bagaladi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.151.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1680)

Autorizzazione al comune di Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Condofuri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.566.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1681)

Autorizzazione al comune di Cinquefrondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 328.244.032, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1682)

Autorizzazione al comune di Cusano Mutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cusano Mutri (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.403.438, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1683)

Autorizzazione al comune di Colle Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Colle Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.602.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1684)

Autorizzazione al comune di Circello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Circello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.157.913, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1685)

Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cerreto Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.366.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1686)

Autorizzazione al comune di Ceppaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ceppaloni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.058.251, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1687)

Autorizzazione al comune di Cautano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cautano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.966.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1688)

Autorizzazione al comune di Castelvetere in Val Fortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castelvetere in Val Fortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.757.906, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1689)

Autorizzazione al comune di Castelvenere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castelvenere (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.633.147, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1690)

Autorizzazione al comune di Castelpoto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castelpoto (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.952.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1691)

Autorizzazione al comune di Castelpagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castelpagano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.568.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1692)

Autorizzazione al comune di Castelfranco in Miscano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castelfranco in Miscano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.132.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1693)

Autorizzazione al comune di Casalduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Casalduni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.904.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1694)

Autorizzazione al comune di Campoli del Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Campoli del Monte Taburno (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.590.888, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1695)

Autorizzazione al comune di Campolattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Campolattaro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.559.793, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1696)

Autorizzazione al comune di Calvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Calvi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.087.453, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1697)

Autorizzazione al comune di Durazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Durazzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.901.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1698)

Autorizzazione al comune di Dugenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Dugenta (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.625.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1699)

Autorizzazione al comune di Foiano di Val Fortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Foiano di Val Fortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.673.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1700)

Autorizzazione al comune di Foglianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Foglianise (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.696.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1701)

Autorizzazione al comune di Faicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Faicchio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.024.586, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1702)

Autorizzazione al comune di Frasso Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Frasso Telesino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.403.666, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1703)

Autorizzazione al comune di Fragneto Monforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Fragneto Monforte (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.895.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1704)

Autorizzazione al comune di Fragneto L'Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Fragneto L'Abate (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.156.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1705)

Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Forchia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.664.675 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1706)

Autorizzazione al comune di Guardia Sanframondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Guardia Sanframondi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.974.334, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1707)

Autorizzazione al comune di Ginestra degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ginestra degli Schiavoni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.006.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1708)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata de' Goti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sant'Agata de' Goti (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.239.739, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1709)

Autorizzazione al comune di Santa Croce del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Santa Croce del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.731.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1710)

Autorizzazione al comune di San Salvatore Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Salvatore Telesino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.669.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1711)

Autorizzazione al comune di San Nicola Manfredi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Nicola Manfredi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.339.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1712)

Autorizzazione al comune di San Nazzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Nazzaro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.900.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1713)

Autorizzazione al comune di San Martino Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Martino Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.973.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1714)

Autorizzazione al comune di San Marco dei Cavoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Marco dei Cavoti (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.742.088, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1715)

Autorizzazione al comune di San Lupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Lupo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.730.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1716)

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sassinoro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.114.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1717)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Cupolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.715.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1718)

Autorizzazione al comune di Torrecuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Torrecuso (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.765.814, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1719)

Autorizzazione al comune di Tocco Caudio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Tocco Caudio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.793.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1720)

Autorizzazione al comune di Telese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Telese (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.028.528, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1721)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Media dei titoli del 12 febbraio 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	102,35
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,725
» 5 % (Ricostruzione)	95,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,175
» 5 % (Città di Trieste)	94,325
» 5 % (Beni esteri)	92,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,125
» 5,50 % » » 1968-83	94,975
» 5,50 % » » 1969-84	95,975
» 6 % » » 1970-85	98,375
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,80
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,825
» 5 % (» 1° aprile 1975)	98 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,15
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,65
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,10
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Banca di Nola in liquidazione coatta

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 24 settembre 1965, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Nola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nola (Napoli), ed ha posto la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge;

Visto il proprio provvedimento in pari data con il quale il dott. Antonio Pagliara è stato nominato commissario liquidatore della predetta banca;

Considerato che il dott. Antonio Pagliara è deceduto e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Raffaele Minieri è nominato commissario liquidatore della Banca di Nola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nola (Napoli), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1973

Il Governatore: CARLI

(635)

REGIONE CAMPANIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Battipaglia

Con decreto del Presidente della regione Campania n. 2, in data 2 gennaio 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 51 in data 19 ottobre 1972, è stato approvato il progetto di variante (per insediamento Pirelli) al piano regolatore generale del comune di Battipaglia (Salerno), adottato con deliberazioni consiliari n. 170 del 16 giugno 1971 e n. 173 del 30 settembre 1971, limitatamente alla zona di 14 Ha già impegnata per la costruzione dello stabilimento previsto dalla nominata società Pirelli e con l'obbligo per la stessa di stipulare con il comune apposita convenzione per quanto riguarda essenzialmente le aree impegnate per urbanizzazione primaria.

E' accolta nei termini sopraddetti l'osservazione prodotta dal consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno.

(609)

Approvazione del piano di zona del comune di Marigliano

Con decreto del Presidente della regione Campania n. 1, in data 2 gennaio 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 55 del 30 ottobre 1972, è stato approvato con prescrizioni, stralci e raccomandazioni il piano di zona del comune di Marigliano (Napoli), adottato con deliberazione consiliare n. 20 del 20 aprile 1970 e redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

Con lo stesso decreto è stata accolta l'opposizione dei signori Perna Olimpia, Perna Erminia e Di Naro Calogero limitatamente ai punti sub 1), sub 3) e sub 4) del ricorso stesso.

(610)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di ausiliario in prova del personale non statale della Stazione sperimentale per i combustibili.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 22 giugno 1972, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per due ausiliari;
Vista la tabella A, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli ausiliari;
Vista la disponibilità di posti;
Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di ausiliario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola di obbligo.

Art. 3.

Per poter partecipare ai concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;
b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

2) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;
b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la Stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482, (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);
b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;
c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;
d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili, viale Alcide De Gasperi, 3 - 20097 - S. Donato Milanese, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La Stazione si riserva, tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora lo istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre. Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La Stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della Stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Scrittura sotto dettato.

Prova orale:

Colloquio su argomenti di cultura generale.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a S. Donato Milanese, presso la Stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale, sarà fissata direttamente dalla commissione.

La Stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento della prova di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della Stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di ausiliario in prova e con il trattamento economico corrispondente al parametro 100 del personale civile dello Stato.

La nomina ad ausiliario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la Stazione sperimentale.

Lì, 1° dicembre 1972

Il presidente: CAZZANIGA

(578)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, a settantatre posti di commissario di pubblica sicurezza in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738, modificato nell'art. 3 dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, n. 1274;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Ritenuto che per la carriera direttiva dell'amministrazione della pubblica sicurezza non trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 1 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970, in quanto tale amministrazione non ha ruoli della carriera di concetto, che è stata soppressa con la citata legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono in atto vacanti trentaquattro posti e che altri trentanove posti si renderanno liberi entro il 31 dicembre 1973 in dipendenza di collocamenti a riposo, per cui alla data odierna sono effettivamente disponibili settantatre posti;

Considerato, quindi, che i detti settantatre posti possono tutti essere messi al concorso di ammissione nella carriera direttiva di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di settantatre posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti posti, diciotto sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti a favore di particolari categorie di persone, agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, deceduto in servizio e per cause di servizio.

La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali.

I posti riservati che non venissero coperti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche oppure in economia e commercio e titoli equipollenti, conseguita presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°. Detto limite è elevato per talune categorie di cittadini, che in virtù di speciali disposizioni di legge, hanno diritto a beneficiare di particolari elevazioni di età;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) avere l'idoneità psico-fisica all'impiego continuativo ed incondizionato nei servizi di istituto ed in particolare:

statura non inferiore a m. 1,64;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio.

L'eventuale vizio di rifrazione non dovrà, in ogni caso, essere superiore ai seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico;

normalità del senso cromatico;

G) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva.

Art. 3.

Il limite di 30 anni è altresì elevato di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1).

Si prescinde del tutto dal limite di età di 30 anni:

a) per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1200, art. 4).

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei prescritti requisiti, sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I candidati che avranno sostenuto le prove scritte del concorso, saranno sottoposti a visita medica e psico-tecnica in Roma. Tale visita sarà effettuata da una commissione di ufficiali medici di polizia, costituita con decreto ministeriale, che, ai fini dell'accertamento dello specifico requisito psico-attitudinale, si avvarrà del parere di un « gruppo selettore », costituito anch'esso con decreto ministeriale, che sarà presieduto dal direttore del centro psicotecnico della Direzione generale della pubblica sicurezza e di cui faranno parte psicologi ed esperti del centro stesso.

Un rappresentante del Servizio personale civile di pubblica sicurezza, che potrà anche essere scelto tra i funzionari di pubblica sicurezza, avrà l'incarico di coordinare le operazioni del suddetto « gruppo selettore » e della commissione medica, ai fini della pronunzia da parte della commissione medica stessa del giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica all'impiego dei candidati.

I candidati che lo desiderano, potranno chiedere di essere sottoposti alla suddetta visita prima delle prove scritte.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che partecipano al concorso ai sensi del primo comma del successivo art. 5, sono esonerati dalla visita medica e psico-tecnica prevista dal presente articolo.

Art. 5.

Possono partecipare al presente concorso, entro il limite di un quarto dei posti e cioè, sino al numero di diciotto, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anche se

non siano in possesso del prescritto titolo di studio di cui all'art. 2, purchè abbiano superato presso l'Accademia del Corpo stesso il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

Tale ammissione avverrà nel limite numerico indicato al comma precedente, secondo il punteggio riportato nell'esame finale del menzionato corso di applicazione.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo ùtile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dal precedente art. 3, hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate; nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università od istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso d'iscrizione a partito, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove si consegua la nomina.

Nella domanda stessa dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dal candidato per la prova obbligatoria.

I candidati che desiderino essere sottoposti preventivamente alla prevista visita medica e psico-tecnica, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso e saranno, a tal fine, invitati a presentarsi, in Roma, per essere sottoposti alla visita stessa, con congruo anticipo sulla data d'inizio delle prove scritte di cui al successivo art. 10.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato la prova orale, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 8.

La graduatoria è approvàta con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, i concorrenti collocati utilmente nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile), nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i documenti di rito per comprovare il possesso dei requisiti anzidetti.

Art. 9.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 7, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 8 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 10.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto costituzionale ed amministrativo, oppure diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti).

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulla legislazione fondamentale amministrativa con particolare riguardo a quella della pubblica sicurezza; sulla scienza delle finanze, su nozioni di diritto del lavoro, di diritto internazionale pubblico, di diritto della navigazione, di statistica e di medicina legale.

I candidati devono altresì dimostrare di conoscere correntemente una lingua straniera scelta tra inglese, francese e tedesco.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami di via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 9 e 10 aprile 1973, con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del quarto comma del precedente art. 4, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel primo comma del presente articolo.

Art. 12.

La graduatoria di merito del concorso sarà formulata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con la riserva dei posti previsti dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste a favore di talune categorie di cittadini dalle vigenti disposizioni ed in particolare dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza

Ai vincitori medesimi spetterà un trattamento economico mensile, costituito da: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile d'istituto, indennità di servizio speciale e indennità d'alloggio, oltre la 13ª mensilità, le quote di aggiunta di famiglia se ammogliati e le altre competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità giornaliera per servizi di sicurezza pubblica, indennità di missione per incarichi fuori della ordinaria sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, saranno considerati decaduti dalla nomina.

Il direttore del servizio personale di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1973

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1973
Registro n. 5 interno, foglio n. 189

ALLEGATO

(Modello della domanda, in carta bollata)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile. — ROMA

Il sottoscritto nato il a e residente chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di settantatre posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso della laurea in . conseguita presso . . in data . .;

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . .;

6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua ..;

7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

9) di essere a conoscenza che le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 9 e 10 aprile 1973, con inizio alle ore 8, e che per la partecipazione a tali prove non riceverà alcun invito da parte dell'amministrazione, essendo quest'ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione.

10) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo .

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

. addì

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale

. . . . .

Autentica della firma

. . . .

N. B. - *A*) Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che intendano partecipare al concorso ai sensi dell'art. 5 del bando, devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando il punteggio riportato nell'esame finale del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

B) Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, devono indicare in base a quali titoli, previsti dall'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

D) Gli aspiranti che desiderino essere sottoposti preventivamente alla visita medica e psicotecnica prevista dall'art. 4 del bando di concorso, dovranno farne espressa richiesta nella domanda.

(2559)

Concorso, per esami, a quattordici posti di assistente di polizia in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, relativa alla istituzione dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia presso l'amministrazione della pubblica sicurezza, modificata, nell'art. 5, dalla legge 1° dicembre 1966, n. 1082;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuto che per la carriera di concetto della polizia femminile non debba trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970, in quanto il Corpo di polizia femminile non ha ruolo della carriera esecutiva;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile sono attualmente disponibili quattordici posti;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di quattordici posti di assistente in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Le vincitrici del concorso, dopo la frequenza del prescritto corso di formazione, verranno destinate a prestare servizio in sedi del Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia, Calabria, Sardegna e Sicilia occidentale.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparate ai cittadini le italiane non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 19 e non superiore agli anni 35. Non sono applicabili le deroghe al limite di età previste da leggi speciali.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che siano impiegate civili di ruolo delle amministrazioni statali, nonchè operaie permanenti dello Stato;

C) diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado. (Maturità classica o scientifica - diploma di geometra - diploma di ragioniere - diploma magistrale - diploma di maestra d'asilo, ecc.);

D) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

E) idoneità psico-fisica al servizio d'istituto. Non potranno essere, in ogni caso, giudicate idonee le aspiranti di statura inferiore a centimetri 164.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammesse al concorso coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domanda - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo il modello allegato, dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età e che siano dipendenti di ruolo dello Stato, dovranno fare espressa menzione di tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso, al fine di avvalersi del beneficio di cui alla lettera *B*) del precedente art. 2;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegate presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive, eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposta a raggiungere — in caso di nomina — qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritta ad alcun partito politico, oppure — in caso di iscrizione a partito — di essere disposta a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi, altresì, espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco) scelta dalla candidata per la prova d'esame.

Le candidate che desiderino essere sottoposte preventivamente alla visita medica di controllo prevista dal successivo art. 15, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso e saranno, in tal caso, invitate a presentarsi, in Roma, per essere sottoposte alla visita stessa, con congruo anticipo sulla data d'inizio delle prove scritte di cui al successivo art. 6.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante, o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente. Per le dipendenti dello Stato, in luogo della autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

Prove scritte:

1) Storia politica d'Italia dal 1815 e geografia politica;

2) Nozioni di diritto penale.

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su:

a) nozioni di diritto pubblico;

b) nozioni di procedura penale (atti di polizia giudiziaria);

c) nozioni di diritto civile (delle persone e della famiglia);

d) legislazione speciale amministrativa, in materia di pubblica sicurezza e di protezione ed assistenza alle donne ed ai minori, legislazione sul funzionamento dei tribunali per i minorenni e sull'organizzazione dei centri di rieducazione dei minorenni;

e) una lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesca) a scelta della candidata.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami di via Girolamo Induno n. 4, *nei giorni* 16 *e* 17 *aprile* 1973, *con inizio alle ore* 8.

Le candidate, alle quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta ai sensi del terzo comma del precedente art. 3, sono tenute a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

Art. 8.

Al colloquio sono ammesse le candidate che abbiano riportato la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Alle candidate che conseguano l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna prova scritta.

Il colloquio non s'intende superato se la candidata non ottenga la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta di colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco delle candidate, con l'indicazione del voto da ciascuno di esse riportate.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 10.

Le concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito dall'amministrazione, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dallo art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascuna candidata, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 12.

Con lo stesso decreto ministeriale, vengono dichiarate le vincitrici del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito varranno, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle idonee saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione, sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Documentazione e accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

Art. 14.

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile, nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in bollo, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbia compiuto il 19° anno di età e non superato il 35°;

b) titolo originale di studio o copia autentica, rilasciata da notaio su carta bollata, ovvero certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

L'autentica può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento stesso o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, la candidata deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

c) certificato di cittadinanza italiana in bollo;

d) certificato in bollo da cui risulti che la candidata gode dei diritti politici ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale in bollo;

f) le candidate dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare in bollo, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono. Da detto documento devono risultare anche i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

I documenti di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che le interessate godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 15.

L'amministrazione accerterà la sussistenza del requisito relativo alla idoneità psico-fisica al servizio d'istituto, previsto dal l'art. 3, lettera *E*).

A tal fine, le candidate che avranno superato le prove scritte del concorso, saranno sottoposte prima del colloquio a visita medica e psicotecnica di controllo, in Roma, da parte di una commissione medica centrale, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

Le pronuncie della commissione costituiranno giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica delle candidate al servizio di istituto.

Le candidate che lo desiderino, potranno ottenere di essere sottoposte preventivamente alla suddetta visita medica di controllo, richiedendolo espressamente a termini del precedente art. 4.

Art. 16.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, l'appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 17.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 14, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 14.

Le candidate che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*) ed *f*) del citato art. 14.

Soltanto le candidate iscritte nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) del richiamato art. 14, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la condizione di povertà.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 18.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 10, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente, saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 14 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina

Nomina delle vincitrici ed assunzione in servizio

Art. 19.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvederà alla nomina delle vincitrici del concorso, con decreto ministeriale.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti successivamente.

Le vincitrici del concorso saranno nominate assistenti in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1973

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1973
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 188

ALLEGATO

Modello della domanda in bollo

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile - ROMA

La sottoscritta . . . . nata il . . . . . . a . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferimento di quattordici posti di assistente nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

A tal fine, dichiara:

1) di essere cittadina italiana;

2) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . ;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso l'Istituto . . . . in data . . . . ;

5) di voler sostenere la prova di lingua . . . . ;

6) di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

7) di non essere iscritta ad alcun partito politico;

8) di essere a conoscenza che le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 16 e 17 aprile 1973, con inizio alle ore 8, e che per la partecipazione a tali prove non riceverà alcun invito da parte dell'amministrazione, essendo questa tenuta soltanto a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione.

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

addì

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale

Autentica della firma

N. B. — *A*) Le aspiranti che siano dipendenti da amministrazioni statali, devono farne menzione nella domanda, al fine di avvalersi, eventualmente, dell'esenzione dal limite di età previsto dalla lettera *B*) dell'art. 3 del bando di concorso;

B) Le aspiranti che siano state o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

C) Le aspiranti che desiderino essere sottoposte *preventivamente* alla visita medica di controllo prevista dall'art. 15 del bando di concorso, dovranno farne espressa richiesta nella domanda.

(2560)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0224 del 18 gennaio 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1969;

Visto il decreto n. 5786 del 23 maggio 1972 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visti i verbali della commissione ed accertatane la regolarità;

Visto l'art. 65 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Matacera Teresina	punti	69,144
2. Corrado Carmela	»	66,753
3. Rizzo Rosaria	»	64,615
4. Pugliano Antonietta .	»	62,508
5. Silipo Elda	»	60,556
6. Pugliese Antonia	»	60,406
7. Barone Carmela .	»	51,512
8. Geraldi Franceschina	»	51,093
9. Iovine Concetta .	»	50,437
10. Timpano Annina .	»	50,000
11. Mazzitelli Anna .	»	48,750
12. Ferraro Maria Anna .	»	44,975
13. Pugliese Clelia	»	43,406

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 13 gennaio 1973

Il medico provinciale: GIUTTARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 00235 del 13 gennaio 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1969;

Esaminate le domande delle concorrenti idonee e tenuta presente l'indicazione delle sedi, per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di voler concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate candidate, comprese nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Matacera Teresina: S. Vito Ionio;
2) Corrado Carmela: Nicotera;
3) Rizzo Rosaria: Lamezia Terme I;
4) Pugliano Antonietta: Lamezia Terme II;
5) Silipo Elda: Ricadi;
6) Pugliese Antonia: Dinami;
7) Barone Carmela: Simeri Crichi;
8) Geraldi Franceschina: Umbriatico;
9) Timpano Annina: S. Severina;
10) Mazzitelli Anna: Albi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 13 gennaio 1973

Il medico provinciale: GIUTTARI

(653)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1973, n. 1.

Adeguamento di disposizioni della legge 12 marzo 1968, n. 326, per interventi nel campo delle attività turistiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei limiti della spesa complessiva di L. 1.000.000.000 l'amministrazione regionale concede contributi in conto capitale nella misura massima del 40 % della spesa riconosciuta ammissibile per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), della legge 12 marzo 1968, n. 326, da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano-romagnolo determinate ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

La spesa complessiva di L. 1.000.000.000 viene stanziata:

quanto a L. 500.000.000, a carico dell'esercizio 1972;
quanto a L. 500.000.000, a carico dell'esercizio 1973.

Art. 2.

Nei limiti della spesa complessiva di L. 1.000.000.000 l'amministrazione regionale concede contributi in conto capitale nella misura massima del 25 % della spesa riconosciuta ammissibile per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2, lettere *b*),

c), d), e), della legge 12 marzo 1968, n. 326, da realizzarsi nelle restanti zone del territorio regionale non comprese tra quelle indicate dal precedente art. 1.

La spesa complessiva di L. 1.000.000.000 viene stanziata:

quanto a L. 500.000.000, a carico dell'esercizio 1972;
quanto a L. 500.000.000, a carico dell'esercizio 1973.

Art. 3.

I contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono concessi con provvedimento del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa, sulla base di un piano di ripartizione territoriale e settoriale approvato dal consiglio regionale.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono le condizioni alle quali è subordinata la concessione medesima ed i termini entro i quali le opere devono essere iniziate e ultimate, nonchè le modalità di liquidazione e pagamento del contributo stesso. Il provvedimento di concessione viene pubblicato per estratto nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Per quanto non altrimenti disposto, si applicano le norme della legge 12 marzo 1968, n. 326, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dagli interventi di cui all'art. 1 della presente legge si provvede, per l'esercizio 1972, con l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, mediante prelievo del fondo indiviso di cui al cap. 75100.

All'onere derivante dagli interventi di cui all'art. 2 della presente legge si provvede, per l'esercizio 1972, con l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, mediante storno dei fondi dal capitolo 71600 già iscritto nello stato di previsione della spesa dell'esercizio stesso con la legge regionale di variazione di bilancio 9 ottobre 1972, n. 7.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972 è introdotta la seguente variazione:

Parte spesa:

a) Variazioni in diminuzione:

Cap. 75100 « Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione », L. 500.000.000.

Cap. 71600 « Contributo in conto capitale per opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento ed arredamento concernenti le attrezzature ricettive » (art. 3, lettera *d*) della legge 12 marzo 1968, n. 326), L. 500.000.000.

b) Variazioni in aumento:

Cap. 71610 « Contributo in conto capitale per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), della legge 12 marzo 1968, n. 326, da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano-romagnolo delimitate ai sensi dello art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. (Capitolo di nuova istituzione) (Titolo II - Sezione IV - Cat. III - Rubrica 13ª), L. 500.000.000.

Cap. 71620 « Contributo in conto capitale per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), della legge 12 marzo 1968, n. 326, da realizzarsi nelle restanti zone del territorio regionale non comprese tra quelle delimitate ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ». (Capitolo di nuova istituzione) (Titolo II - Sezione IV - Cat. III - Rubrica 13ª), L. 500.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 gennaio 1973

FANTI

(382)

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1973, n. 2.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 5 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1973, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973, secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa ed il relativo progetto di legge presentati il 16 novembre 1972 al Consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo della Costituzione e 44 dello statuto.

Art. 3.

La presente legge viene pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 4 gennaio 1973

FANTI

(476)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.